

**Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 82 - Capo II**  
**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016.**

Capo II

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/ 2015 IN  
MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE

Art. 27

Funzioni della Regione

1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:

a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 150/2015;

b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 150/2015;

c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'.

3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attivita' ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.

4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilita' dei centri per l'impiego.

5. La Regione, attraverso i centri per l'impiego, svolge in forma integrata le attivita' previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.

6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 150/2015.

## Art. 28

### Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Citta' metropolitana di Firenze, per definire le modalita' di svolgimento delle attivita' connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Citta' metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:

a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;

b) definiscono le modalita' di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;

c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.

3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Citta' metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilita' di un ufficio comune costituito da piu' province e dalla Citta' metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.

4. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale di cui al presente articolo, e' determinato ed erogato dall'ente di appartenenza. Il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' di cui ai CCNL 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione provvede al rimborso delle relative somme.

## Art. 29

### Sedi degli uffici in avvalimento

1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Citta' metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.

2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Citta' metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.

## Art. 30

### Efficacia

1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per gli anni 2017 e 2018, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21-ter a 21-quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all'Agenzia regionale del lavoro.

3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.

## Art. 31

### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.000.000,00, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" e per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018.